

Luogo, Data

Prot. n.

ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA SPA, Partita IVA 03278040245 con sede legale a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 82/b, rappresentata ai fini del presente accordo dall'Ing. Alberto Liberatore, in forza di procura speciale del 30/06/2023 Rep. 116595 e Racc. 55742 del Notaio Dott. Roberto Paone di Camposampiero PD (di seguito **ETRA** o la **Società**)

E

COMUNE DI CAMPODARSEGO, Partita IVA 00648960284 con sede in Piazza Europa 1, rappresentata ai fini del presente accordo dall'arch. Gabriele Bizzotto, nato a Padova (PD) il 08-02-1972, c.f. BZZGRL72B08G224D, responsabile del Settore Governo del Territorio, (di seguito il Comune o **Parte Ricevente**),

Di seguito indicate congiuntamente le **Parti** e ciascuna anche la **Parte**

PREMESSO CHE

- a) ETRA SpA è la Società multiutility che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta", in forza di Convenzione di affidamento rep. n. 254859 sottoscritta in data 19 dicembre 2007 con il Consiglio di Bacino Brenta (già A.T.O. Brenta – di seguito solo il **Consiglio di Bacino**).
- b) Il Consiglio di Bacino con la Regione Veneto (di seguito, la **Regione**) ha sottoscritto nell'ottobre del 2020 il Protocollo d'Intesa finalizzato alla condivisione, l'integrazione e la produzione di dati geo-topografici per il territorio di comune competenza, (di seguito, il **Protocollo d'Intesa**).
- c) ETRA è il soggetto realizzatore del servizio di "Aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo DB-Topografico per il territorio di ETRA S.p.A." (P1186) previsto dal vigente Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino.
- d) Il Protocollo d'Intesa, art. 4 Diritti, prevede che: *"La Regione e il Consiglio di Bacino rimangono proprietari dei propri dati geodetici e geotopografici. Tutti i materiali, sia essi cartacei che digitali, dovranno essere corredati di metadati, secondo le specifiche del D.M. 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali", e di specifica licenza d'uso secondo quanto previsto dalla Legge 221 del 2012. I dataset di nuova produzione saranno gestiti in esclusiva, nel rispetto delle normative vigenti in tema di condivisione dei dati, dal Consiglio di Bacino e dal soggetto affidatario ETRA S.p.A., per un periodo di tre anni a partire dalla data del Certificato di verifica di conformità finale; successivamente le*

banche dati geografiche prodotte in seno al presente concorreranno a comporre il patrimonio informativo dell'Infrastruttura Dati Territoriali della Regione seguendo le politiche già adottate dall'Ente in materia di open data".

- e) Dunque, ETRA e il Consiglio di Bacino, mantengono, fino al 20/06/2026, la gestione in esclusiva dei dataset di nuova realizzazione (di seguito, i **Dati** o le **Informazioni Riservate**), e segnatamente dei supporti cartografici nel sistema di riferimento nazionale UTM-ETRF2000 e sistema metrico fuso 32 o fuso 12:
1. Data Base Topografico in formato *shape*;
 2. Ortofoto formato TIFF ed ECW;
 3. Lidar in formato ASC.
- I Dati costituiscono per la Società un patrimonio tecnico di valore considerevole;
- f) ETRA mette i Dati a disposizione degli Enti Locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative istituzionali;
- g) Il Comune ha interesse ad acquisire i Dati per lo svolgimento delle funzioni amministrative istituzionali;
- h) Di conseguenza, ETRA intende regolare il trattamento dei Dati secondo le modalità definite nel presente accordo (di seguito l'**Accordo**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 - Premesse

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite al successivo art. 3, messe a disposizione dalla Società per lo svolgimento delle funzioni amministrative istituzionali.

Art. 3 - Informazioni Riservate

3.1 Per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni o i dati attinenti all'aggiornamento della cartografia tecnica realizzato da ETRA, trasmessi, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, alla Parte Ricevente.

3.2 In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

- i. siano di pubblico dominio alla data di sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito, senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- ii. erano già conosciute e/o possa essere dimostrato che erano note alla Parte Ricevente al momento della trasmissione;
- iii. siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale e/o collaboratori della Parte Ricevente o da persone ad essa associate che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate della Società;
- iv. siano state divulgate dietro consenso scritto della Società o comunque senza violazione del presente Accordo;



- v. siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente

4.1 Per tutto il Periodo di Durata (come definito al successivo art. 7), la Parte Ricevente si impegna a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate acquisite ed identificate come tali dalla Società.

4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni: (i) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali e riservate e ad adottare tutte le misure necessarie od opportune per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle Informazioni Riservate; (ii) a non divulgare, in qualunque modo, e/o trasmettere le Informazioni Riservate messe a disposizione dell'Ente da parte della Società; (iii) ad adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate ai membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali; (iv) ad assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, le Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo; (v) a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente nei limiti ed allo scopo dello svolgimento delle funzioni amministrative istituzionali; (vi) a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Società, o senza che questi abbiano sottoscritto analogo Accordo, intendendosi per "terzi" tutti i professionisti esterni incaricati dalla Parte Ricevente per l'espletamento di incarichi professionali afferenti alle funzioni amministrative istituzionali; (vii) nel caso in cui, per disposto di legge o regolamentare, o su richiesta delle competenti Autorità, la Parte Ricevente debba divulgare le Informazioni Riservate, si assume l'obbligo di comunicare alla Società le richieste pervenute dall'Autorità competente e di consultarla al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione, salvo diversa previsione di legge.

4.3. La Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della Società.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

5.1 Le Informazioni Riservate fornite dalla Società alla Parte Ricevente rimangono di esclusiva gestione della Società, e del Consiglio di Bacino Brenta, e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente sub art. 2.

5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.

5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.



Art. 6 – Restituzione/distruzione di documenti

6.1 Nel caso di risoluzione del presente Accordo e, in ogni caso, a richiesta della Società, antecedenti alla scadenza del Periodo di Durata di cui al successivo art. sub. 7, la Parte Ricevente si impegna a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo, e a cancellare o distruggere qualsiasi supporto informatico e/o documento contenente Informazioni Riservate.

Art. 7 – Durata

7.1 Il presente Accordo diverrà valido ed efficace tra le Parti non appena l'ultima delle stesse lo avrà firmato (la **Data di Perfezionamento**) ed avrà durata fino al 20/06/2026 (di seguito, il **Periodo di Durata**).

Art. 8 - Divieto di cessione

8.1 Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

Art. 9 - Modifica

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 10 – Persone designate

10.1 Ciascuna Parte designa, nell'ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

10.2 Per ETRA SPA è stato designato:

Taverna Iginò

Ufficio SIT e Patrimonio

i.taverna@etraspa.it

10.3 Per il Comune è stato designato:

Gabriele Bizzotto

Resp. Settore Governo del Territorio

gabriele.bizzotto@comune.campodarsego.pd.it

Art. 11 – Risarcimento dei danni

11.1 La Parte Ricevente si impegna pienamente ed effettivamente a manlevare e tenere indenne la Società da tutte le perdite, danni, costi e passività subite o sostenute dalla Società derivanti da: (i) la divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate, (ii) una violazione da parte della Parte ricevente dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo.

11.2 Nel caso in cui la Parte Ricevente violi gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo, la Società si riserva la facoltà di agire in giudizio per il risarcimento di eventuali



danni subiti.

Art.12 - Diritto applicabile e foro competente

12.1 Il presente Accordo è soggetto e va interpretato secondo la legge Italiana.

12.2 Qualunque controversia o disputa relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

Per ETRA S.p.A.

Per il Comune di Campodarsego

Data:

Data:

Firma:

Firma:

Inoltre, premesso che quanto stabilito nel presente Accordo è il frutto di ampia e paritetica negoziazione tra le Parti, nel sottoscrivere le Parti medesime danno atto che non sono a loro applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c. Ad ogni buon conto, avendole rilette e ritenute congrue, le Parti espressamente accettano le pattuizioni di cui agli artt. 7.1, 11.1 e 12.2.

Per ETRA S.p.A.

Per il Comune di Campodarsego

Data:

Data:

Firma:

Firma:

